

NUMERO 91  
FEBBRAIO 2023

Periodico dell'Associazione  
Provinciale Forense di Bergamo  
aderente all'A.N.F. Associazione  
Nazionale Forense

WWW.APIEFFE.IT



# DIRITTO E ROVESCIO



## La Riforma Cartabia tra luci ed ombre

- 3** | **Il meglio deve ancora venire?**  
Neugel Percassi
- 4** | **Garantista e liberale**  
**La riforma della giustizia secondo Nordio**  
Giovanni Bertino
- 6** | **La riforma Cartabia del processo civile non convince ANF**  
Giulia Martini
- 8** | **L'intervista a Francesca Pierantoni**  
**“Un onore e un privilegio essere stata voce e volto dell'avvocatura bergamasca”**  
Pier Enzo Baruffi
- 10** | **Il Congresso nazionale forense di Lecce tra luci e ombre**  
Giovanni Bertino
- 12** | **Accesso alla professione**  
**Un nuovo percorso è possibile (e auspicabile)**  
Giulia Martini
- 14** | **Le novità principali della nuova riforma**  
Giulio Fustinoni
- 15** | **IN MEMORIAM**  
**Avvocato Guido Gamba**  
**30.09.1944 - 20.05.2022**  
Maria Cristina Ghilardi
- 16** | **Elogio degli avvocati scritto da un... notaio**
- 16** | **Apf nelle istituzioni forensi**  
**Competenza, innovazione e serietà**
- 17** | **Suite Bergamasque, Opus 71**  
Claude Debussy
- 18** | **Super Partes Amministrativo**  
Giorgio Nespoli
- 19** | **Super Partes Civile**  
Giulia Martini

## DIRITTO E ROVESCIO

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.  
Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S.  
Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11 - tel. e fax 035.243497

Direttore responsabile:  
**Marco Offredi**

Direttore editoriale:  
**Pier Enzo Baruffi**

Segretaria di redazione:  
**Giada Gasparini**

Comitato di Redazione:  
**Giovanni Bertino, Carlo Dolci**  
**Giulia Martini, Simona Mazzocchi,**  
**Giorgio Nespoli, Paolo Monari**

## A.P.F.

*Consiglio Direttivo*  
Avv. NEUGEL PERCASSI - Presidente  
Avv. GIOVANNI BERTINO -  
Vicepresidente  
Avv. GIADA GASPARINI - Segretario  
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI -  
Tesoriere  
Avv. STEFANIA BARANCA  
Avv. PIER ENZO BARUFFI  
Avv. MATTIA CAGLIONI  
Avv. GIULIO FUSTINONI  
Avv. ALESSANDRA TOMA  
Avv. EVA CARMINATI (portavoce Sezione  
Giovani)

*Collegio dei Revisori dei Conti*  
Avv. ENNIO BUCCI - Presidente  
Avv. VALENTINA DOLCI  
Avv. ANNALISA BOCCI

*Collegio dei Probiviri*  
Avv. CARLO DOLCI - Presidente  
Avv. EMILIO TANFULLA  
Avv. GABRIELE TERZI

*Consiglieri Nazionali A.N.F.*  
Avv. ROBERTA AMORUSO  
Avv. PIER ENZO BARUFFI  
Avv. GIOVANNI BERTINO  
Avv. ENNIO BUCCI  
Avv. EVA CARMINATI  
Avv. GIULIO FUSTINONI  
Avv. SERENA INVERNIZZI  
Avv. SIMONA MAZZOCCHI  
Avv. NEUGEL PERCASSI  
Avv. FRANCESCA PIERANTONI  
Avv. EMILIO TANFULLA  
Avv. GABRIELE TERZI  
Avv. FRANCO UGGETTI

*Delegato Cassa Forense*  
Avv. GIULIO FUSTINONI

*Sezione Giovani APF*  
Avv. EVA CARMINATI - Portavoce  
Avv. SERENA INVERNIZZI  
Avv. GIUSEPPE ARENA  
Avv. GIULIA CECI  
Avv. ALESSIA PASINETTI  
Avv. FRANCESCO MICHELI  
Avv. LUCA GAVAZZI  
Avv. GIULIA MARTINI  
Dott.ssa CAMILLA SIGNORE VERITTI

Progetto Grafico: **liinoolmostudio.it**  
Pubblicità: **apf@apieffe.it**



Neugel Percassi

## Il meglio deve ancora venire?

**A**nno nuovo, vita nuova. Uno di quei modi di dire cui si attribuisce una verità, se non indiscutibile, quanto meno verosimile. In effetti, per quanto ci riguarda, la nostra categoria sta per affrontare un anno che sarà certamente diverso da tutti gli altri. Salvo sorprese dell'ultima ora, infatti, questo sarà l'anno dell'entrata in vigore della "riforma Cartabia" civile e penale. Una riforma che è corretto definire "epocale", nell'accezione, a quanto pare, negativa del termine. Non per l'essere contrario alle innovazioni, tutt'altro. In particolare, per il fatto che la nostra categoria non è stata ancora una volta davvero coinvolta nel processo di elaborazione della riforma stessa. Non è un mistero, infatti, che la nostra categoria, storicamente frammentata, litigiosa e autoreferenziale, non riesce ad ottenere di essere accreditata davvero quale interlocutrice necessaria nei processi di riforma che, ciclicamente, i nostri ministri di riferimento ci propongono.

Da inguaribile garantista quale ritengo essere, attendo la prova dei fatti per giudicare l'impatto della riforma ma, l'aspettativa, devo ammettere, è tutt'altro che rosea. Anno nuovo, quindi, ma, per molti versi, temo che il detto vada completato con "vita peggiore". La riforma, infatti, non affronterà e quindi non risolverà i nodi strutturali del sistema giustizia che costano al Paese e ai cittadini molto più di quanto si pensi. Occorre cambiare, unirsi e fare fronte comune: non c'è alternativa se non l'accettazione supina di giochi già fatti, sui quali è possibile incidere solo limitatamente. In questo senso ANF

“  
La "riforma Cartabia",  
non affronterà e quindi  
non risolverà i nodi  
strutturali del sistema  
giustizia che costano  
al Paese e ai cittadini  
molto più di quanto si  
pensi...”

ha inviato al ministro Nordio un approfondito documento contenente numerose proposte di modifica alla riforma. Di ciò la stampa ha, e sta dando, ampio risalto. I risultati, tuttavia, sono tutt'altro che scontati ma è già qualcosa. Non esistono, infatti, salvo mio errore, altri documenti altrettanto approfonditi sulla questione. Per gli interessati ricordo che il documento è stato pubblicato sulla nostra pagina Facebook ed è stato, altresì, inviato via mail. In caso, comunque, è possibile contattare la nostra segreteria per averne una copia.

Per altro verso, a livello associativo abbiamo motivi per essere soddisfatti. Recentissimamente si è infatti insediato il nuovo consiglio dell'Ordine. Come di consueto, l'Associazione ha partecipato alla competizione elettorale formando una lista insieme a Camera Penale, dichiarando altresì il sostegno alla candidatura indipendente del collega Giulio Marchesi. Come di consueto (la ripetizione è voluta), abbiamo ottenuto una soddisfacente conferma eleggendo ben 10 dei nostri candidati che, durante la prima

seduta del neonato consiglio, hanno eletto il nuovo Presidente nella figura del collega Giulio Marchesi.

È stata una campagna elettorale vivace e animata in cui non sono mancati momenti di confronto. Tuttavia, desidero rivendicare un fatto che forse non è noto ai più. In fase preliminare ho proposto di costituire una lista unitaria di tutte le associazioni di Bergamo. L'obiettivo era dimostrare, non solo a parole, ma con i fatti, di poter rinunciare a qualcosa in cambio dell'unità. Considerate che, chi aveva da perdere, in questo caso sarebbe stata proprio la nostra Associazione, da sempre la più rappresentativa del panorama bergamasco. Tuttavia, pensavo (e penso ancora) che, visto l'obiettivo, si potesse rinunciare a qualcosa.

Purtroppo, nonostante qualche entusiasmo iniziale non siamo stati seguiti e la storia ha fatto il proprio corso. L'unità della categoria, probabilmente, per molti non è una priorità nemmeno a livello locale. Siamo comunque molto soddisfatti del risultato, ma forse si è persa l'ennesima occasione per dimostrare compattezza anche nei confronti delle categorie con cui ci confrontiamo quotidianamente.

Concludo, quindi, esprimendo i più sentiti ringraziamenti a tutti gli elettori, i più sentiti auguri di buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio dell'Ordine, così come al neo presidente. I prossimi 4 anni vedranno la nostra categoria coinvolta, ancora una volta, in numerose sfide che ci riguardano da vicino. Se saremo uniti, davvero, le supereremo più facilmente.



Giovanni Bertino

## Garantista e liberale La riforma della giustizia secondo Nordio

Il nuovo Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha illustrato alle camere il programma che intende seguire nel corso del suo mandato per riformare la giustizia italiana, la cui inefficienza causa una perdita del 2% del Pil ogni anno. La riforma, quindi, è uno strumento per ridare competitività all'Italia e contribuire al superamento della crisi economica. In tale ottica è del tutto condivisibile la ricetta indicata da Nordio: semplificazione della legislazione, rivisitazione delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, razionalizzazione della spesa mediante spending review, maggiore raccordo fra Ministero della Giustizia e uffici giudiziari, che devono essere riorganizzati, auspicabilmente con maggiore attenzione al vaglio delle competenze manageriali dei Presidenti dei Tribunali. **La strada indicata è rassicurante, in quanto non vi può essere un cambio di passo nella giustizia solo con le riforme del rito, spesso per giunta dannose, senza la dovuta attenzione all'organizzazione degli uffici giudiziari.** Preoccupazione desta, invece, la volontà di rivisitare la geografia giudiziaria, soprattutto se questa si risolverà nella penalizzazione della giustizia di prossimità e dei Giudici di Pace, che sono stati, peraltro, caricati di un preoccupante aumento di competenza. Il Ministro si è impegnato a far sì che vi sia un uso sempre più mirato delle risorse comunitarie e che, per di più, sia pienamente attuato il Pnrr

per ottenere la completa digitalizzazione del processo civile e del processo penale di primo grado, l'interoperabilità dei sistemi operativi della giustizia e il miglioramento dell'edilizia giudiziaria, attraverso la riqualificazione e l'efficientamento dei beni immobili della giustizia. **Obiettivo fondamentale soprattutto per la giustizia bergamasca, che attende da anni il recupero dell'ex convento della Maddalena, destinato all'ampliamento del Tribunale.**

“

*Bene il garantismo nel processo penale, l'attenzione all'esecuzione della pena e la separazione delle carriere. Incomprensibile però la decisione di anticipare l'entrata in vigore della riforma Cartabia al 28 febbraio 2023*

”

**In ambito penale il programma del Ministro è molto vicino alla sensibilità degli avvocati ed è improntato al garantismo e alla valorizzazione della fondamentale fase dell'esecuzione della pena.** Il Ministro, in particolare, ha rilevato che il Codice penale del 1930

è stato modificato solo in pochi elementi. Al contrario il Codice di procedura penale è relativamente recente ed è stato oggetto di reiterati interventi, che ne hanno soppresso alcuni principi contrari alla carta. Si rende, quindi, necessaria una riforma del Codice penale per renderlo conforme alla Costituzione. A mero titolo esemplificativo, è indispensabile una completa rivisitazione dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riguardo all'abuso d'ufficio e al traffico di influenze, per renderli più tassativi. Solo così si può vincere la paralisi amministrativa, che induce molti amministratori a non decidere per evitare di incorrere in procedimenti penali.

**La riforma della giustizia secondo Nordio deve essere garantista e liberale** e deve essere attuata sia con leggi ordinarie che con leggi costituzionali. Il primo principio da tutelare è la **presunzione d'innocenza**, che è posta in pericolo dall'uso eccessivo e strumentale delle intercettazioni, dalla loro diffusione strumentale, dall'arbitrarietà dell'azione penale, dall'adozione della custodia cautelare come strumento di pressione investigativa e dallo snaturamento dell'informazione di garanzia. La custodia cautelare, inoltre, non può essere demandata al vaglio di un giudice singolo. Massima tutela merita anche **la libertà di comunicazione del cittadino**, posta in pericolo dalle intercettazioni, che sono troppe e usate male. Secondo il Ministro non si

“

*Per quanto riguarda la giustizia civile, l'obiettivo è la riduzione dei tempi di definizione dei processi e l'abbattimento dell'arretrato, in conformità agli impegni presi con il Pnrr.*

”

giunge ad una condanna sulla base delle sole intercettazioni, che sono uno strumento di ricerca della prova e non uno strumento di prova. La loro diffusione pilotata e selezionata lede l'onore e la reputazione di molti cittadini. Lo strumento delle intercettazioni, pertanto, deve essere riformato, con particolare riguardo alla loro diffusione arbitraria.

Nordio nel suo programma dedica massima attenzione anche al principio della **certezza e umanità della pena**. A tal proposito la custodia cautelare a volte è utilizzata come surrogato della certezza della pena e così non può e non deve essere. La pena deve essere certa, rapida, proporzionata al crimine commesso, equa e non eccessiva, perché solo così è rieducativa. Certezza della pena non vuol dire sempre e solo carcere. In particolare per i reati minori ci sono sanzioni più efficaci della detenzione. Per tutte le altre fattispecie la pena deve essere umana e bisogna quindi riformare il sistema carcerario. In tale ottica non ci possono essere carceri che ospitano condannati definitivi e condannati in custodia cautelare. Inoltre alcuni edifici posti in aree cittadine potrebbero essere venduti a prezzi di mercato e il ricavato utilizzato per costruire strutture carcerarie nuove e più moderne. Non si può tralasciare nemmeno l'amministrazione penitenziaria, che bisogna implementare con maggiore dotazione organica. Nell'arco del quinquennio 21-25 il Ministro prevede l'assunzione di 2800 unità. L'atten-

zione al sistema carcerario passa inevitabilmente per la tutela delle categorie fragili (tossicodipendenti) e la lotta alla piaga dei suicidi. Da ultimo, è indispensabile potenziare gli uffici di esecuzione penale esterna e, per i minorenni, rafforzare le misure alternative alla detenzione, con l'utilizzo delle comunità.

Massima attenzione secondo il Ministro merita anche il principio **dell'obbligatorietà dell'azione penale**, che, di fatto, si è convertita in un intollerabile arbitrio, che consente ad alcuni magistrati di esercitare un potere arbitrario e senza controllo. Nordio intende perseguire anche uno dei desiderata dell'avvocatura, ovvero la **separazione delle carriere**.

Per quanto riguarda la giustizia civile, l'obiettivo principale è la riduzione dei tempi di definizione dei processi e l'abbattimento dell'arretrato, in conformità agli impegni presi con il Pnrr. In tale ottica verrà data piena attuazione all'ufficio del processo e, entro il 30 giugno 2023, saranno emanati i decreti attuativi della riforma Cartabia, **riguardo alla quale desta perplessità la decisione del Ministro di anticipare la sua entrata in vigore al 28 febbraio 2023**. Infatti si tratta di una riforma complessa, la quale avrebbe avuto bisogno di maggiori tempi di studio e assestamento e che, molto probabilmente, non otterrà i risultati sperati. Invero la nuova legge ridurrà ingiustificatamente le garanzie e i tempi a disposizione della difesa, senza intervenire e porre dei termini certi per il deposito delle sentenze, vero motivo delle lungaggini del nostro processo. Alla luce delle numerose criticità della riforma sarebbe stato auspicabile un ulteriore periodo di confronto con tutte le componenti della giustizia, come richiesto da Anf con le sue proposte di modifica alla riforma Cartabia inviate al Ministro.

Così non è stato e ora il rischio è quello della paralisi, soprattutto degli uffici del Giudice di Pace. **A Bergamo, per esempio, a fronte**

**del considerevole aumento di competenza del Giudice di Pace, non si è provveduto a coprire la gravissima carenza di organico né dei Giudici, né del personale amministrativo, il tutto, peraltro, a fronte della mancanza del processo civile telematico, che, per il Giudice di Pace, entrerà in vigore solo il 30 giugno 2023.**

Il Ministro, da ultimo, ha in programma anche importanti e condivisibili modifiche all'ordinamento giudiziario e a quello forense. In particolare, Nordio vuole **riformare le modalità di accesso alla magistratura**, prevedendo la necessità che accanto ai voti nelle prove scritte e orali si valutino anche le attitudini psicofisiche dei futuri magistrati e le precedenti esperienze forensi.

Altra importante **riforma annunciata dal Ministro è quella del giudizio disciplinare**, che va rivisitato garantendo la terzietà dell'organo giudicante, che andrebbe spostato dal Consiglio Superiore della Magistratura a una corte disciplinare terza e non elettiva, individuata tra ex presidenti di cassazione e giudici costituzionali.

Fondamentale atto di civiltà e rispetto nei confronti dei giudici onorari è anche l'intenzione di ridefinire finalmente lo status della magistratura onoraria, in conformità a quanto richiesto dalla giurisprudenza comunitaria. Per quanto riguarda l'ordinamento forense, del tutto condivisibile è l'intenzione di far iniziare la pratica forense già negli anni universitari.

Apprezzabile, infine, è la **volontà di approvare finalmente la legge sull'equo compenso** delle prestazioni professionali, che mira a rafforzare la tutela del professionista nei rapporti con le grandi imprese. In definitiva molte luci e qualche ombra, che speriamo possa essere fugata dal Ministro attraverso un dialogo costante con tutte le componenti della giurisdizione e la dovuta attenzione alle proposte dell'avvocatura.



Giulia Martini

# La riforma Cartabia del processo civile non convince ANF

Come ormai noto, il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato in G.U. (n. 243 - suppl. ord. n. 38/L) il D L.gs. 10 ottobre 2022 n. 149 recante attuazione della legge delega di riforma del processo civile del 26 novembre 2021 n. 206. L'entrata in vigore dell'articolo normativo, salvo che per alcune peculiari disposizioni di legge aventi effetto a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno (quali, tra le altre, quelle concernenti la possibilità di sostituire l'udienza già fissata con il deposito di note scritte), era inizialmente prevista per il 30 giugno, con sua applicazione a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data. Nondimeno, un emendamento del Governo alla legge di bilancio ne ha anticipato la data all'ormai prossimo 28 febbraio, con ciò creando grave allarme all'interno dell'avvocatura italiana la quale, all'evidenza, non potrà adeguatamente prepararsi all'attuazione di una riforma già di per sé problematica e controversa.

Visto dunque il significativo impatto che la riforma Cartabia del processo civile avrà sull'intero sistema giudiziario italiano, con non marginali profili di criticità per quel che attiene, in particolare, ai principi dell'accesso alla giustizia, della difesa dei diritti e degli interessi legittimi nonché del pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti - principi di ineludibile dignità costituzionale -, l'Associazione Nazionale Forense (Anf) non ha potuto esimersi, nel corso del XXXV Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Lecce tra il 6 e l'8

ottobre 2022, dal presentare una mozione congressuale, titolata, per l'appunto, "Mozione congressuale in tema di riforma del processo civile", approvata a larghissima maggioranza.

L'impegno manifestato dall'Associazione in sede congressuale, teso a risolvere, almeno in parte, le evidenti criticità della riforma Cartabia del processo civile, muove da alcuni imprescindibili assunti che, in considerazione della loro importanza, non possono non essere in questa sede richiamati e condivisi, anche attraverso il puntuale riferimento alle disposizioni di legge che più esprimono lo spirito "preclusivo" della riforma rispetto al tema cruciale dell'accesso alla giustizia.

Il primo di essi origina dalla consapevolezza che una qualsiasi riforma del diritto processuale civile dovrebbe sempre essere ispirata, come sopra si ricordava, all'esigenza di dare piena attuazione al diritto di rango costituzionale di ciascuno all'accesso alla giustizia ed alla difesa dei propri diritti e interessi legittimi, oltre che - naturalmente - alla ricerca della giustizia sostanziale.

A questo riguardo è tuttavia innegabile che, in seno al decreto attuativo della riforma Cartabia, sono contenute misure contrarie alla predetta esigenza e negli effetti punitive nei confronti del cittadino che si rivolge al giudice per la tutela dei propri diritti. Tra di esse spicca la previsione di sanzioni pecuniarie di importo elevato, con pagamento a favore della

cassa delle ammende, in caso di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. o di mancata ottemperanza di ordini di esibizione o di ispezione, ovvero in sede di appello nell'ipotesi di rigetto di istanze di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

Nella stessa direzione spinge altresì la positivizzazione del principio di chiarezza e di sinteticità degli atti, che, pur se astrattamente condivisibile, desta più di un timore in relazione alle possibili ricadute sul principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c. Ad avviso dell'Associazione Nazionale Forense, si rivelerebbe allora decisivo chiarire, prima dell'imminente entrata in vigore della riforma, che tale principio riveste esclusivamente un valore orientativo, non costituendo un obbligo di natura cogente con specifico riferimento all'imposizione di limiti dimensionali degli atti di parte: tanto più se si considera che, sulla scorta dell'interpretazione del nuovo testo di legge, l'obbligo di chiarezza e sinteticità degli atti verrebbe a configurarsi nei termini di un requisito di ammissibilità dell'impugnazione in sede di appello, traducendosi in un ennesimo filtro a danno del diritto delle parti ad avere giustizia.

Il secondo degli aspetti che hanno interessato la mozione congressuale dell'Associazione Nazionale Forense attiene alle esigenze di efficienza e velocità del processo civile, che, ad avviso di quest'ultima, non do-

vrebbero mai essere perseguite a scapito della necessità di pieno spiegamento del contraddittorio, di effettiva ricerca della verità fattuale e di massima accuratezza e correttezza delle decisioni giudiziali. Allo stesso modo, si è osservato che la necessità di deflazionare i ruoli giudiziari non dovrebbe essere soddisfatta attraverso una compressione dei tempi e degli strumenti di difesa a disposizione delle parti, né esasperando gli sbarramenti e i regimi decadenziali già esistenti nel nostro sistema processuale e costantemente inaspriti negli ultimi trent'anni.

Nondimeno, proprio con riferimento al corretto esercizio del diritto del contraddittorio all'interno di spazi difensivi che si rivelino adeguati a garantirlo, la riforma in questione mostra i suoi aspetti più problematici e controversi. Ciò, senz'altro, a partire dalla revisione del giudizio di primo grado, che, per come attualmente strutturata, comporta un'importante riduzione degli spazi difensivi delle parti. È di tutta evidenza, infatti, che la nuova fase introduttiva, volta ad anticipare la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* anteriormente all'udienza di prima comparizione, fissando il termine intercorrente tra la notificazione della citazione e la richiamata udienza a 120 giorni, comprime eccessivamente l'effettività del diritto di difesa. Compressione che non trova, di fatto, alcuna giustificazione pratica, poiché immaginare che la prima udienza di trattazione possa elevarsi a momento centrale del procedimento, tale da ridurre notevolmente la durata alla luce di una maggiore ed approfondita conoscenza degli atti di causa da parte del giudice istruttore, appare, se non irrealistico, di difficile concretizzazione a livello pratico.

Per tale motivo, come esposto nella richiamata mozione congressuale, sarebbe quantomeno opportuno che il legislatore correggesse il tiro attraverso l'ampliamento dei tre termini difensivi un tempo contemplati dal co. 6 dell'art. 183 c.p.c. e attualmente fissati nel nuovo articolo 171 ter c.p.c., rispettivamente, a quaranta,

“  
*Le modifiche introdotte dal legislatore non paiono capaci di incidere concretamente nella direzione della riduzione della durata dei procedimenti finendo, anzi, per comprimere eccessivamente il diritto di agire e difendersi in giudizio a tutela dei propri diritti.*  
”

venti e dieci giorni prima dell'udienza di trattazione, anche e soprattutto attraverso l'estensione del termine minimo di comparizione.

Sulla base di una simile impostazione, anche la nuova fase decisoria richiederebbe allora di valorizzare maggiormente l'udienza finale, prevedendo che in seno ad essa si dia sempre luogo alla discussione della causa e che la pronuncia della sentenza definitiva del giudizio avvenga in udienza, con la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In ogni caso, per il successivo deposito della motivazione dovrebbe sempre essere previsto un termine perentorio.

Infine, il terzo - e, come dicevamo in apertura, cruciale - profilo esaminato dall'Associazione in sede congressuale attiene alla necessità di una costante riconferma del principio dispositivo, di modo da garantire alle parti del giudizio di espletare al massimo le proprie facoltà defensionali ed evitando, attraverso l'attribuzione di accentuati poteri di direzione del processo in capo al giudice, di ridurre il fondamentale ruolo propulsivo delle stesse.

Sul punto, osserva Anf, la norma che più ha destato perplessità riguardo all'esercizio di un corretto e pieno

diritto di difesa è quella che prevede l'introduzione di schemi informatici per la redazione di atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento di dati nei registri del processo. Detta disposizione, ad avviso dell'Associazione, dovrebbe essere eliminata e, in ogni caso, la sua applicazione non dovrebbe mai costituire un obbligo per le parti.

Altre evidenti limitazioni all'esercizio del diritto di difesa e, ancor prima, di accesso alla giustizia saranno verosimilmente determinate, da un lato, dall'ampliamento dell'ambito di applicazione del nuovo rito semplificato (che mutua le caratteristiche del precedente giudizio sommario), con sua estensione a tutte le liti in cui i fatti di causa non siano controversi ovvero la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'istruzione non complessa; dall'altro, dalla previsione, in sede di appello, del superamento della collegialità durante tutta la trattazione della causa, laddove il consigliere istruttore sarà investito anche del potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. Volendo quindi tirare le fila dell'analisi critica della riforma Cartabia sin ora svolta, si può affermare che, alla luce dei delineati principi, le modifiche introdotte dal legislatore non paiono capaci di incidere concretamente nella direzione della riduzione della durata dei procedimenti finendo, anzi, per comprimere eccessivamente il diritto di agire e difendersi in giudizio a tutela dei propri diritti.

Per tale ragione, l'Associazione Nazionale Forense, osservando come le profonde criticità del sistema giustizia richiedano di intervenire non tanto sulle regole di rito, quanto sulle risorse del sistema stesso e sull'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari, ha impegnato - attraverso l'approvazione dell'esaminata mozione congressuale - l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione ad ogni opportuna iniziativa finalizzata a far sì che il processo di riforma del codice di rito e della disciplina degli ADR segua i principi sopra richiamati.



Pier Enzo Baruffi

### “Un onore e un privilegio essere stata voce e volto dell'avvocatura bergamasca”

**F**rancesca Pierantoni, presidente uscente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, non si è potuta ricandidare alle elezioni di gennaio avendo già espletato due mandati consecutivi. Francesca ha accettato volentieri di farsi intervistare in un incontro avvenuto nei primi giorni dell'anno caratterizzato da grande cordialità con considerazioni varie, anche di natura personale. Non resta che ringraziare Francesca per quello che ha fatto per l'avvocatura bergamasca e non solo, con la speranza che possa continuare nel suo impegno a favore della professione e dei colleghi.

**Durante lo svolgimento della bella festa in cui sono stati premiati i colleghi con 40-50-60 anni di anzianità, dopo il pubblico ringraziamento di Ermanno Baldassarre sei stata applaudita con una vera e propria standing ovation; quale è stata la tua sensazione in quel momento?**

“Una sensazione unica, mai provata prima, che custodirò tra i ricordi più belli della mia vita, una gioia che emoziona e commuove. Sono stata travolta da un'ondata di affetto, che mi ha colto talmente di sorpresa da lasciarmi senza fiato, senza parole. In quello stesso attimo ho anche ripercorso l'emozione di quel 12 febbraio 2019, quando venni eletta presidente: allora mi “tremavano le gambe” e con senso di responsabilità mi chiedo se sarei stata all'altezza del ruolo. Quella sera invece l'emozione non era legata alla preoccupazione ma all'approvazione e mi sono det-

ta “ce l'ho fatta, me la sono cavata bene!”.

**Sei stata la prima presidente donna del nostro Ordine. Alla fine di questa esperienza che giudizio dai sulla tua presidenza e che significato ha avuto per te essere “presidente donna”?**

“È stato un onore e un privilegio poter essere la voce e il volto dell'avvocatura bergamasca, un compito impegnativo per di più in un periodo storico difficile, segnato dalla pandemia, che ha rivoluzionato la professione, ma tanta è stata la passione con cui ho lavorato insieme al Consiglio, che non ho avvertito la fatica. È stato gratificante poter essere un punto di riferimento, non solo per l'esterno dove ho sempre cercato di valorizzare l'immagine dell'avvocato, ma anche per i colleghi che mi hanno contattata per un semplice confronto. Il fatto di essere stata la prima donna a ricoprire questo incarico a Bergamo, inizialmente poteva essere visto come segnale di cambiamento, perché i ruoli apicali sono più facilmente assegnati ad uomini (su 140 Ordini con la tornata elettorale del 2019 le presidenti erano solo 25, delle quali 6 in Lombardia), ma ritengo che il valore delle persone non debba essere condizionato dal genere. Vero è che le donne fanno più fatica ad affermarsi, a farsi ascoltare, per abbattere quello stereotipo che assegna all'uomo maggiore affidabilità, e nel corso di questi anni credo di aver affrontato questo tipo di ostacolo, aumentando la fiducia in me stessa”.

**Quali sono stati i momenti belli e quelli meno belli e quale è stata l'evoluzione dell'avvocatura bergamasca in questo periodo?**

“I momenti più belli sono sempre legati ai risultati ottenuti a seguito di scelte molto discusse, talvolta difficili e coraggiose che poi si sono rivelate giuste nella gestione dei nostri compiti e nel frequente confronto con la Magistratura, nell'aver introdotto la digitalizzazione dei nostri uffici, nell'aver razionalizzato il lavoro di 8 dipendenti e nell'aver ridotto le quote di iscrizione in un periodo flagellato da pandemia e inflazione. È stato sicuramente avvincente il periodo iniziale legato alla ‘formazione’ dei 19 neo consiglieri, ai quali insieme al Segretario Ambrogio Falchetti ho spiegato in cosa consistesse il nostro ruolo. In quella fase per me era stato molto utile aver svolto nel precedente mandato il ruolo di Segretario perché avevo visto da vicino come si deve muovere il Presidente (all'epoca Ermanno Baldassarre ndr.). I momenti più brutti sono proprio legati al marzo-maggio 2020, dove eravamo sopraffatti da eventi che non eravamo ancora in grado di comprendere. In quel periodo il confronto con il presidente del Tribunale è stato costante e anche ‘forte’ per arrivare alla ripresa dell'attività, che purtroppo non è tornata ad essere quella di una volta. In questo l'avvocatura bergamasca si è sicuramente evoluta, come sempre adattandosi alle scelte del legislatore e si appresterà a farlo anche adesso con la riforma Cartabia. La parola resilienza è stata molto adoperata, mi piacerebbe superarla con la parola

riscatto, che chiaramente non può che dipendere dai vertici nazionali”.

**A proposito dei vertici nazionali, quale è stato l’atteggiamento del Coa di Bergamo sulla travagliata vicenda dei cd. “ineleggibili” del Cnf per violazione del limite del doppio mandato che ha portato alle dimissioni di ben 9 componenti, tra cui l’ex presidente?**

“Il nostro atteggiamento è sempre stato a favore del rispetto delle regole, ancora più chiaro dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 173/2019, v. DR n. 86 - ndr.). All’esito del giudizio di primo grado inoltrammo al Cnf che si era costituito per difendere la posizione dei nove componenti sospesi la richiesta di non impugnare la sentenza. Fummo il primo Coa a prendere posizione in tal senso, e alcuni Coa anche se pochi, ci seguirono in questa richiesta. Il Cnf non fece appello ma si costituì in giudizio. Analogamente abbiamo preso per primi una posizione contraria all’intenzione di Ocf di creare una fondazione senza che questa decisione fosse stata sottoposta al Congresso e perché vi erano forti perplessità sul fatto che questa iniziativa potesse attenere alle sue funzioni. In quel caso diversi Coa condivisero la nostra decisione che, anche in seguito all’esame dei conti di Ocf e all’amara scoperta di una gestione economica a dir poco discutibile e sottoposta alla valutazione dell’autorità giudiziaria e disciplinare, ottenne il risultato voluto”.

**Oggi il sistema ordinistico è da molti messo in discussione: lo ritieni tuttora valido? Quale è stato il rapporto con le associazioni e che peso ha avuto per te essere stata in precedenza e tuttora esponente di Apf?**

“Le funzioni del Coa sono istituzionali, non politiche, binomio che spesso si fatica a scindere e che non va mai perso di vista. I compiti e le prerogative del Consiglio sono elencati nell’art.29 della L.247/12, quella legge che ci ha inquadrato come ente pubblico non economico, aumentando la burocrazia legata alla gestione dell’ente e le responsabilità di chi lo

amministra. Il Consiglio ha esercitato tutti i suoi compiti, in maniera trasparente rendendone puntuale notizia attraverso la newsletter e le mie relazioni, che sono pubblicate sul sito, fatta salva la riservatezza che in taluni casi il ruolo ci impone. Della politica si occupano le associazioni con le quali vi è sempre stato confronto e dalle quali provengono la maggior parte dei consiglieri. Per me l’esperienza associativa è stata fondamentale, perché è nel corso di questa che ho potuto osservare da vicino come si sviluppa il confronto, la discussione, che porta alla decisione collegiale. L’Associazione Provinciale Forense e il Consiglio Nazionale di Anf mi hanno dato modo di crescere, di essere aggiornata su temi di politica forense di attualità e di estremo interesse: senza questo tipo di apertura e di confronto non sarei potuta arrivare al COA, dove i compiti sono diversi ma la democraticità del processo decisionale è identica. Non a caso a tutti i giurandi che ho accolto nella “Casa degli Avvocati” per l’impegno solenne ho sempre consigliato il confronto, attraverso le associazioni, come modo di crescita personale e professionale”.

**Hai dato la tua disponibilità alla candidatura al Cnf ma è stato confermato come rappresentante del distretto l’uscente Mi-**

**nervini: ci riproverai tra quattro anni?**

“La mia prospettiva per ora è di staccare dalla frenesia, dal dover essere sempre connessa ad un device o ad un telefono, pronta ad intervenire se occorre. Mi piacerebbe fare anche una bella vacanza e riprendere i miei viaggi che in questi anni per pandemia e motivi famigliari ho trascurato. Buona parte dei Consiglieri si ricandida e sono certa che trasmetteranno ai neo consiglieri la passione e l’interesse che ho trasmesso a loro insieme ad Ambrogio Falchetti. Osserverò da lontano il loro operato, sicuramente con un po’ di sana nostalgia per non essere con loro. Per quanto riguarda il Cnf il Consiglio ha condiviso la volontà di invitarmi ad accettare l’incarico se eletta, e in spirito di trasparenza ha inviato ai Consiglieri dell’Ordine del distretto un invito a fare proprio quel proposito, testimoniando l’impegno da me profuso come presidente. Anche questa è stata un’enorme gratificazione che metto nella galleria dei ricordi più belli insieme alla standing ovation. Chiaramente in quattro anni possono succedere tante cose, e potrebbe essere riformata anche l’elezione e la struttura del Cnf (nella prossima sessione ulteriore del Congresso verrà discussa la mozione 50), tuttavia se il prossimo Consiglio individuasse me, ne riparleremo”.





Giovanni Bertino

## Il Congresso nazionale forense di Lecce

Il tema forte del XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce doveva essere quello della riforma della nuova e controversa legge professionale approvata nel lontano 2012. A tal proposito è opportuno ricordare che l'avvocatura con la mozione n. 35 approvata nel Congresso Nazionale Forense di Bari del novembre 2012 si era dichiarata favorevole all'approvazione della nuova legge professionale, chiedendo però che nella legislatura successiva fossero apportati dei seri correttivi alla stessa sotto diversi profili. Innanzitutto quello della governance dell'avvocatura "con l'introduzione di un principio di democrazia nell'amministrazione della professione secondo il principio 'un avvocato un voto', separando a livello nazionale la funzione disciplinare da quella amministrativa, senza sbarramenti anagrafici". In secondo luogo sotto il profilo dell'accesso "con l'introduzione del numero programmato nelle facoltà di giurisprudenza, per evitare che la professione forense continui ad essere il parcheggio di migliaia di disoccupati intellettuali negli albi e per riaffermare il principio che l'avvocatura non è un ripiego per chi non ha superato altri concorsi".

Importanti modifiche erano richieste anche in relazione alla formazione professionale continua e alle specializzazioni.

Ebbene in dieci anni la politica non ha apportato i correttivi richiesti, né l'avvocatura è riuscita a discutere al suo interno della riforma della legge

professionale. Il tema, come richiesto dall'Organismo Congressuale Forense, doveva essere affrontato durante l'ulteriore sessione del Congresso Nazionale Forense tenutasi a Roma nel luglio 2021, ma anche in tale occasione, a causa di una ferma opposizione del Consiglio Nazionale Forense, la discussione è stata rinviata al Congresso di Lecce.

Per prepararsi al meglio ad affrontare il dibattito sulla riforma della legge professionale l'Anf aveva presentato mozioni articolate in tema di accesso alla professione (mozione 103 Bertino), avvocato collaboratore (mozione 91 Sponzilli), riforma della governance dell'avvocatura in senso democratico e partecipativo (mozione 102 Di Marco), regime fiscale delle società tra avvocati (Mozione 33 Grassi), reti d'impresa (mozione 34 Grassi), partecipazione degli avvocati alle società tra professionisti (mozione 111 Martini). Si rileva che l'Ufficio di Presidenza del Congresso ha deciso di non ammettere al voto la mozione 91 sull'avvocato collaboratore con una motivazione del tutto discutibile, ovvero sia che il tema era già stato trattato nel precedente congresso di Catania.

Durante il Congresso è stata quindi votata una mozione d'ordine che per l'ennesima volta ha rinviato la votazione delle mozioni sulla riforma della legge professionale ad un'ulteriore sessione del congresso da tenersi a Roma entro la fine del 2023. Tale sessione dovrà essere preparata da un tavolo di lavoro, a cui parteciperanno tutte le componenti dell'avvocatura, istituzionale,

“

*Delusione per l'ennesimo rinvio della discussione della nuova legge professionale forense ma soddisfazione per l'approvazione della mozione sulla riforma dello statuto e delle mozioni di Anf sul processo civile, penale e sull'intelligenza artificiale*

”

politica e associativa, con il fine di armonizzare mozioni tra di loro contrastanti e trovare eventuali punti di incontro. Il primo incontro è avvenuto il 28 dicembre 2022 e speriamo che il confronto fra le varie componenti dell'avvocatura sulla riforma della legge professionale sia utile e porti frutti positivi.

La parziale delusione derivante dall'ennesimo rinvio della discussione della legge professionale è stata però compensata dall'approvazione della mozione statutaria n. 68 presentata da Melania Delogu, che ha consentito di sanare alcuni problemi dello Statuto del Congresso rendendolo più democratico e aumentando i poteri dell'Organismo Congressuale Forense.

Per quanto riguarda gli altri temi congressuali segnaliamo l'approvazione di svariate mozioni presentate

da Anf. Innanzitutto la mozione n. 85 in materia di intelligenza artificiale, che non si oppone all'adozione di strumenti di intelligenza artificiale nel sistema Giustizia purché ciò avvenga con modalità rispettose dei principi e dei valori costituzionali e che garantiscano trasparenza, equità, autonomia e indipendenza della magistratura e di tutti i soggetti

coinvolti. Significativa è stata anche l'approvazione a larga maggioranza delle mozioni di Anf che segnalano e chiedono l'eliminazione delle criticità delle riforme Cartabia sul processo civile e penale. Da ultimo Anf ha espresso grande soddisfazione per l'elezione a Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense di Mario Scialla, che è stato in passato

anche componente del Direttivo nazionale di Anf. Siamo sicuri che tale elezione consentirà all'avvocatura di avere una rappresentanza politica autorevole e capace di dialogare ed essere propositiva nei confronti della politica, soprattutto in questi mesi di riforme fondamentali per la giustizia italiana.

## CAMPIONATI ITALIANI FORENSI AIMANC: 3° POSTO PER LA SQUADRA BERGAMASCA APF SPORT JUS BERGAMO

Dal 16 al 18 settembre 2022 si sono tenuti a Bergamo i XXXVII Campionati Italiani Forensi Aimanc, che hanno coniugato impegni giuridici con l'agonismo sportivo. La manifestazione, coorganizzata da Apf, si è tenuta in Valle Seriana - Alzano Lombardo, Nembro e Albino - con la finalità di dare risalto con un evento di grande rilievo sportivo e simbolico alle zone della Bergamasca più colpite dal covid, che hanno saputo rialzarsi e ripartire dopo le grandi sofferenze della pandemia. La tre giorni orobica si è aperta il 16 settembre con un convegno all'auditorium Caduti di Nassirya di Alzano Lombardo dedicato al diritto sportivo e incentrato sulla riforma della giustizia sportiva e sulla sicurezza stradale. Il tema della sicurezza stradale è molto attuale, soprattutto dopo l'investimento il 30 novembre 2022 e il conseguente decesso del noto campione di ciclismo forense Davide Rebellin.

Il 17 e il 18 settembre si sono tenuti i XXXVII Campionati Italiani Forensi Aimanc che hanno regalato grandi soddisfazioni al team orobico di magistrati e avvocati Apf Sport Jus Bergamo Cycling Team. La squadra si è classificata terza nella classifica a squadre del campionato dietro a Lecce, prima

classificata, e a Verona, seconda classificata. Il team orobico, composto dai colleghi Giovanni Bertino, Pietro Fassi, Enrico Felli, Laura Calissoni e dai magistrati Letizia Ruggeri e Giancarlo Mancusi, ha raggiunto il prestigioso risultato grazie agli ottimi piazzamenti nella cronoscalata di Monte di Nese del 17 settembre di Pietro Fassi, classificatosi terzo nella sua categoria, di Letizia Ruggeri, terza assoluta nella classifica generale e prima di categoria, e di Laura Calissoni, prima di categoria.

Ottimi i risultati anche nella gara in linea tra Nembro e Albino dove la squadra ha ottenuto il terzo posto di categoria con Giovanni Bertino, il secondo posto di categoria con Letizia Ruggeri e il primo posto di categoria con Laura Calissoni. Sono state giornate di grande sport dominate nelle gare maschili da Santino Stavola di Lagonegro e Marica Morara, del Foro di Bologna, che hanno vinto con merito sia la cronoscalata che la gara in linea. E c'è già grande attesa per la prossima edizione: quest'anno il Campionato Italiano di Ciclismo Forense si terrà a Roma e Jus Bergamo Cycling Team si sta allenando per ottenere sempre nuove soddisfazioni.





Giulia Martini

## Accesso alla professione Un nuovo percorso è possibile (e auspicabile)

**A**ll'interno dell'avvocatura italiana è forte la consapevolezza che si sia ormai resa indispensabile la riforma della disciplina dell'accesso alla professione forense a partire dalla modifica del corso di laurea in giurisprudenza, al fine di renderlo più rispondente all'esigenza di formare i futuri avvocati, e del tirocinio professionale che, per come attualmente disciplinato, non garantisce ai tirocinanti (rectius, ai praticanti avvocati) diritti adeguati, non solo per quanto riguarda l'aspetto retributivo, ma altresì per quello ancora più importante di un'efficace preparazione giuridica.

Per tale ragione, un nuovo e più razionale percorso di accesso alla professione forense dovrebbe poggiarsi, da un lato, su di un'importante revisione del corso di studi in giurisprudenza, attraverso l'introduzione - ad esempio - di un programma di orientamento verso le principali professioni forensi (avvocatura, magistratura e notariato) e l'istituzione di un percorso di specializzazione, non vincolante, eventualmente a numero programmato con test d'ingresso, diversa rispetto a chi ambisce ad altri settori lavorativi; e, dall'altro lato, su di una più che mai necessaria modifica del Capo I del Titolo IV della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, concernente il tirocinio professionale.

Consapevole dei numerosi aspetti critici caratterizzanti l'attuale assetto del percorso di accesso alla pro-

fessione, l'Associazione Nazionale Forense insta da anni per la modifica della citata legge professionale con particolare riferimento al tema cruciale della formazione della futura classe forense, anche e soprattutto attraverso il suo allineamento a quanto già in parte previsto dal Codice Deontologico Forense. L'impegno dell'Associazione è da ultimo culminato nell'elaborazione di una mozione congressuale, intitolata "*Mozione di accesso alla professione forense*", presentata nel corso del XXXV° Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Lecce tra il 6 e l'8 ottobre 2022 e la cui trattazione, a causa della mole di lavoro, è stata rinviata alla prossima sessione ordinaria del Congresso che si terrà entro la fine del 2023.

Ad avviso dell'Associazione, gli obiettivi che un'efficiente riforma del percorso di accesso alla professione forense dovrebbe avere di mira sono essenzialmente i seguenti. Il primo ha ad oggetto la reintroduzione di un tirocinio professionale della durata di 18 mesi interamente ed esclusivamente presso uno studio legale oppure presso l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. È chiaro, infatti, che lo svolgimento di una pratica forense limitata nel tempo e scarsamente incentrata sul "mestiere" dell'avvocato o, ancora peggio, fittizia non consente al tirocinante di acquisire le competenze necessarie affinché, una volta superato l'esame di abilitazione, possa esercitare la professione con consapevolezza e serietà.

Il tirocinante, meritevole e desideroso di imparare, dovrebbe quindi essere messo nelle condizioni di svolgere tutte le attività che tipicamente connotano il lavoro di un avvocato: a partire, certamente, dall'attività di cancelleria (che, si tiene a sottolineare, è essenziale e dovrebbe sempre essere conosciuta da un professionista, anche se non eseguita in prima persona), per poi passare a quella centrale dello studio delle questioni giuridiche e della conseguente redazione degli atti, fino ad arrivare alla delicata fase di assistenza al cliente, sempre - naturalmente - sotto la stretta guida del *dominus*. Solo così un praticante avvocato potrà dirsi veramente formato, pur con tutti i limiti di una breve (ma idonea) esperienza professionale.

Vista allora l'assoluta centralità della figura del *dominus* nella formazione della futura classe forense, ulteriore obiettivo di una solida riforma dell'accesso alla professione dovrebbe essere quello di garantire che l'avvocato presso cui si svolge il tirocinio abbia un'adeguata anzianità di iscrizione all'albo e, quindi, la necessaria esperienza per consentire al praticante di svolgere un tirocinio effettivo. A questo scopo, l'Ordine degli Avvocati dovrebbe valutare non solo il percorso formativo e lavorativo del tirocinante tramite le relazioni semestrali redatte da quest'ultimo, ma anche l'idoneità e la completezza dell'offerta formativa e professionale dell'avvocato presso cui si svolge il tirocinio mediante deposito di relazioni semestrali.

“

*L'Ordine degli Avvocati dovrebbe valutare non solo il percorso formativo e lavorativo del tirocinante ma anche l'idoneità e la completezza dell'offerta formativa e professionale dell'avvocato presso cui si svolge il tirocinio mediante deposito di relazioni semestrali.*

”

Altro tema fondamentale - e senz'altro il più spinoso - è quello delle precarie condizioni economiche in cui versa il tirocinante nello svolgimento della pratica forense. Confrontandosi con gli ormai pochissimi tirocinanti rimasti sul mercato (e, forse, anche su questo aspetto, varrebbe la pena di interrogarsi), emerge, quasi all'unanimità, che gli stessi, da un lato, non vengono retribuiti per l'attività svolta negli studi di appartenenza (venendo loro garantito, nella migliore delle ipotesi, un misero rimborso spese) e, dall'altro, si limitano a svolgere attività di segreteria. In altre parole, ormai sempre più spesso, vige l'equivalenza per cui *"praticante = segretario sottopagato"*.

E allora, se per il futuro desideriamo una classe forense all'altezza di questo nome, si rende non più procrastinabile l'allineamento della legge professionale alle disposizioni del codice deontologico forense, con conseguente obbligatorietà del compenso in favore del tirocinante (almeno) sin dal sesto mese di pratica, al fine di tutelare la dignità del tirocinante stesso e, in particolare, di garantire l'accesso alla professione dei migliori e più meritevoli. Tale obbligo, affinché possa dirsi effettivo, dovrebbe poi costituire oggetto di specifica verifica nella relazione semestrale del dominus, che dovrebbe così provare di aver corrisposto al tirocinante un com-

penso idoneo in relazione all'apporto dato da quest'ultimo allo studio (in conformità, del resto, a quanto già stabilito dall'art. 40, comma 2, del Codice Deontologico Forense). Con ciò si otterrebbe un duplice virtuoso effetto: fare in modo, attraverso un "naturale" meccanismo di selezione, che sul mercato rimangano solo i migliori e più meritevoli nonché garantire a questi ultimi un trattamento retributivo dignitoso e parametrato alla qualità del lavoro svolto.

Muovendo dalle due evocate direttrici, ossia idonea formazione e adeguata retribuzione del tirocinante, non è dato allora di vedere perché non dovrebbe procedersi parimenti alla reintroduzione dell'istituto del patrocinio in proprio in favore del tirocinante, sotto la supervisione del *dominus* e con idonea garanzia assicurativa, sempre entro i limiti di competenza per materia e per valore attualmente previsti.

Valga poi un ultimo cenno a due ulteriori centrali questioni che dovrebbero, anch'esse, costituire oggetto di una potenziale riforma: l'abolizione dell'obbligatorietà della frequenza dei corsi di accesso alla professione forense, di cui all'art. 43, l. 247/2012 e la riforma dell'esame di Stato al fine di renderlo più snello e, al contempo, idoneo a garantire la verifica della capacità del tirocinante di svolgere per iscritto un ragionamento giuridico.

Quanto al primo aspetto, si reputa totalmente irrazionale che, per effetto dell'entrata in vigore del d.m. 9 febbraio 2018, n. 17, attuativo della predetta l. 247/2012, i praticanti iscritti dal 1° aprile 2022 siano tenuti, ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, a frequentare corsi di preparazione all'esame di Stato per una durata complessiva pari a 18 mesi. Al tirocinante dovrebbe essere infatti garantita la massima libertà di formazione possibile. E ciò a tacer del fatto che un siffatto obbligo si rivela anche discriminatorio rispetto al trattamento che di recente è stato riservato ad altre categorie:

si pensi, ad esempio, all'abolizione del tirocinio professionale ex art. 73 d.l. 69/2013 per gli aspiranti magistrati, con accesso diretto al relativo concorso immediatamente dopo il conseguimento del titolo di laurea.

Quanto al secondo aspetto, molti sono i profili che meriterebbero di essere stigmatizzati in relazione all'attuale formula dell'esame di Stato (c.d. doppio orale): basti in questa sede limitarsi ad osservare che un esame non incentrato sulla verifica delle capacità del tirocinante di svolgere per iscritto un ragionamento giuridico è, senz'altro, poco (anzi, per nulla) indicativo di una delle più importanti capacità di cui un aspirante avvocato dovrebbe godere, ossia - giustappunto - quella di *saper scrivere*.

Così come, dall'altro lato, sarebbe auspicabile superare l'eccessivo formalismo del c.d. orale tradizionale, facendo in modo che, una volta vagliate le capacità di scrittura e di ragionamento giuridico proprie del singolo candidato, quest'ultimo possa limitare la successiva preparazione alla materia prevalentemente trattata nel corso della pratica (sia essa diritto civile, penale o amministrativo), oltre che naturalmente alla relativa procedura. È difficile, infatti, comprendere perché il candidato che si è formato pressoché esclusivamente entro i limiti di una determinata materia, nell'ambito della quale verosimilmente continuerà ad esercitare la professione, sia poi tenuto a studiare obbligatoriamente per l'esame orale - come attualmente accade - l'altro e diverso diritto sostanziale.

Insomma, numerosi sono i problemi che riguardano la disciplina del tirocinio professionale e dell'esame di Stato per come disciplinati e che meriterebbero di essere analizzati e rivisti. Si auspica, quindi, che un nuovo e più razionale accesso alla professione forense possa presto diventare realtà o, quanto meno, costituire l'oggetto di un dibattito serio e costruttivo all'interno dell'avvocatura.



Giulio Fustinoni

Il Comitato dei Delegati di Cassa ha approvato il Regolamento che riforma la previdenza forense e che passa, ora, alla disamina dei ministeri vigilanti: se sarà approvato entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024. La riforma è stata sviluppata sulla falsariga della c.d. "Riforma Dini" (legge 335/95) che riserva una particolare attenzione all'adeguatezza delle prestazioni delle future generazioni senza penalizzare i diritti e le aspettative degli iscritti già pensionati o prossimi al pensionamento. Dal 2024 il sistema pensionistico dell'Avvocatura passerà, in particolare, sia pur gradualmente, da un calcolo delle pensioni secondo il sistema retributivo a quello contributivo (analogo a quello in essere presso l'Inps). L'ultimo "Bilancio Tecnico Attuariale" che serve ad attestare la sostenibilità di Cassa nel tempo ha, infatti, evidenziato - nel lungo periodo - problemi di sostenibilità finanziaria del sistema legati principalmente alla mutata demografia della professione. Va subito chiarito che la salute di Cassa è buona, tant'è che il suo patrimonio è previsto in costante crescita ancora per quasi trent'anni. Il problema sorge alla fine del periodo di accumulo e, proprio per tale motivo, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sostenibilità delle Casse di Previdenza Private, si è reso necessario intervenire con detta riforma.

Le modifiche attuate comportano una revisione "in pejus" di alcuni aspetti ma sono anche presenti modifiche "in melius". Capi saldi irrinunciabili sono stati il rispetto dei diritti quesiti e del principio del pro-rata temporis. Gli avvocati verranno divisi in tre gruppi:

1. Per quelli con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo "misto" (retributivo per gli anni antecedenti l'entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).

2. Per gli avvocati con anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi il sistema retributivo, con una modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30% (ovviamente per i soli anni successivi all'entrata in vigore della riforma).
3. Per gli avvocati iscritti dopo l'entrata in vigore della riforma si applicherà il sistema contributivo "puro"

#### Modifiche valide per tutti gli avvocati

Il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzato di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026). Il contributo soggettivo minimo obbligatorio verrà ridotto dagli attuali euro 3.000 circa a euro 2.200 così da andare incontro alla fascia più debole dell'Avvocatura.

L'aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene portata dal 10% al 15% per dar modo di integrare il montante contributivo mantenendo sempre gli attuali benefici fiscali di deducibilità. L'integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell'intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo, sarà gradualmente rimodulata sino a euro 9.000 annui, mantenendo un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.

È stato inoltre previsto il ripristino del contributo integrativo minimo obbligatorio nella misura di euro 250,00 annui così da garantire l'Assistenza da parte di tutti. Così, pure, è stato previsto l'aumento del tetto contributivo fino a euro 130.000,00 dal 2026 così da permettere un miglioramento delle relative prestazioni pensionistiche. È anche stato previsto un innalzamento dal 7,5% al 10% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano l'attività. A fronte di ciò i pensionati potranno, però, conta-

re su supplementi di pensione triennali che terranno conto di una quota (pari al 50%) di contributi versata a titolo di solidarietà.

Per tutti gli avvocati iscritti ante riforma le regole per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate. Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno, invece, riunificati, in un'unica pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva).

Esclusivamente a favore dei nuovi iscritti post riforma è stato, poi, previsto un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo. Per i primi quattro anni dall'iscrizione la contribuzione soggettiva sarà, inoltre, direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all'ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100) con una anzianità contributiva maturata che verrà, però, calcolata in proporzione. Resta in ogni caso ferma la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimi non versati.

Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) è previsto un ulteriore beneficio, in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all'effettiva età anagrafica con un conseguente aumento della pensione. I passaggi e le novità della riforma sono molteplici e i colleghi potranno anche essere chiamati ad esprimere una propria preferenza: nei prossimi numeri di Diritto & Rovescio esamineremo dette possibilità cercando di individuare chi siano i colleghi interessati e i vari "pro" e "contro".

Maria Cristina  
Ghilardi

---

**L**e persone che in questi giorni mi hanno scritto di Te o hanno voluto ricordare l'uomo, l'amico, il Collega, Ti hanno descritto come *"un caro Collega, con una cortesia d'altri tempi; un vero signore, un galantuomo; un avvocato eccellente; un uomo attento e tenace.."*

Per noi e soprattutto per me sei stato tanto altro. Ero una giovane professionista con 12 Kg di pancia e Giulia stava per nascere quando 30 anni fa mi fermasti sulle scale del Tribunale per propormi di lavorare con Te. Mi sembrava già un miracolo che una proposta del genere fosse fatta proprio ad una giovane donna prossima al parto e che richiedeva un part-time per stare accanto alla figlia nel primo anno di vita, ma a Te questo non importava, mi concedesti questa opportunità per ben tre anni e di questo Ti sarò sempre grata poiché non mi è parso affatto un gesto scontato ma anzi molto illuminato e generoso.

A Te interessava solo che io potessi unirmi al Tuo team; Tu eri così: determinato e volitivo, difficile contraddirti.

Il rigore e la disciplina nella professione li ho imparati da Te: orari, scadenze, regole, ordine, tutto rigorosamente programmato, come le nostre riunioni settimanali del venerdì mattina in cui una parte era dedicata sempre allo studio delle novità giurisprudenziali.

Tu eri instancabile, non solo sul lavoro - cui dedicavi anche buona parte del fine settimana e delle ferie- ma anche nella vita quotidiana, connotata da un perenne movimento fisico e mentale, teso ad un continuo miglioramento ed aggiornamento, sorretto in tale intento, almeno sino agli ultimi anni, da una salute di ferro, se si esclude una piccola allergia ricorrente alle prime fioriture primaverili.

## IN MEMORIAM

### Avvocato Guido Gamba

30.09.1944 - 20.05.2022

Sei stato importante anche per i miei figli che hai accompagnato giocosamente in tanti viaggi, soprattutto per Gianluca cui hai dato l'opportunità di studiare presso il Tuo studio negli anni dell'Università, sì perché una delle Tue doti era appunto la generosità, mai ostentata ma concreta che coglieva sempre il bisogno dell'altro anche e spesso prima che venisse palesato.

Per me, oltre che un maestro nel campo dell'infortunistica stradale, sei stato anche un padre cui affidare le difficoltà della vita.

Per certi versi avevamo due caratteri simili e da lì gli scontri, anche epoca-

li, le urlate, le porte sbattute, ma alla fine la stima e la fiducia reciproca ci riuniva sempre nell'obiettivo comune di portare avanti uno studio che è stato un'eccellenza indiscussa in materia.

Negli ultimi anni ho/abbiamo dovuto vivere senza la Tua guida, soprattutto a causa della Tua malattia ed anche di una certa mia emancipazione professionale.

In pectore però eri e sarai sempre lì, in quel punto preciso della memoria in cui saremo uniti per sempre.

Ciao Guido buon viaggio.



# Elogio degli avvocati scritto da un... notaio

## Il Notaio

A questo proposito devo dire che a vostra moglie per testamento non potrete lasciare nulla.

## Argante

Ma perché?

## Il Notaio

La Consuetudine lo vieta. Se fossimo in un paese dove vige il diritto scritto, questo sarebbe fattibile; ma a Parigi, e in tutti gli altri paesi in cui vige la consuetudine, o per lo meno nella maggior parte, questo non è possibile, e il lascito sarebbe nullo. Il solo beneficio che un uomo e una donna congiunti in matrimonio possano farsi l'un l'altro è quello di una donazione reciproca tra vivi; ma anche per questo è necessario che non vi siano figli, né dei due coniugi, né di uno solo dei due, al momento del decesso di quello tra i coniugi che muore per primo.

## Argante

È una consuetudine un po' assurda, che un uomo non possa lasciare nien-

te alla donna da cui è tanto teneramente amato, e che di lui si prende tanta cura. Mi vien voglia di consultare il mio avvocato, per vedere come potrei fare.

## Il Notaio

Non è dagli avvocati che bisogna andare, perché sono molto severi in queste cose, e per loro è sempre un gran delitto cercar di farla franca con la legge. È gente intrattabile, che non ha nessuna pratica di compromessi con la propria coscienza. Altre sono le persone da consultare: molto più accomodanti, e che sanno a che artifici ricorrere per evitare elegantemente una legge, e rendere giusto ciò che non è permesso; che sanno appianare le difficoltà di un affare, e che trovano il modo di eludere le consuetudini con un certo profitto, diretto o indiretto. Se fosse così, in che razza di pasticci non ci troveremmo ogni giorno? Bisogna cercare di semplificare le cose; altrimenti non riusciremmo a far niente, e il mio mestiere, poi, non varrebbe un soldo.

## Argante

Mia moglie me lo aveva detto, signore, che voi avete molta esperienza, e che siete un gran galantuomo. Come posso fare, per piacere, per lasciare a lei tutte le mie sostanze senza dover dare niente alle mie figlie?

## Il Notaio

Come potete fare? Potete scegliere, con calma, un amico fidato di vostra moglie, e lasciargli per testamento, nelle debite forme, tutto quello che vorrete; e questo amico, dopo, le renderà tutto. Potete anche far figurare di avere una certa quantità di debiti, insospettabile, verso certi creditori, che presteranno il loro nome a vostra moglie e, che le rilasceranno una dichiarazione in cui si dica che quello che hanno fatto lo hanno fatto unicamente per farle un favore. Potete anche, prima di morire, consegnarle materialmente del danaro contante, e quei titoli al portatore che per caso avete.

(da "Il malato immaginario" di Molière)

## Apf nelle istituzioni forensi Competenza, innovazione e serietà

Come noto ai Colleghi e alle Colleghe, il 25, 26 e 27 gennaio 2023 si è votato presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo per il rinnovo del suo Consiglio e del Comitato Pari Opportunità, che resteranno in carica nel quadriennio 2023/2026. L'Associazione Provinciale Forense, congiuntamente alla Camera Penale di Bergamo, ha presentato una lista, denominata "Competenza e Innovazione", composta da tredici candidati, di cui ben dieci eletti, a riprova della rappresentatività della nostra lista e dell'ottimo lavoro svolto da parte dei nostri candidati che si sono ripresentati anche in questa tornata elettorale.

Il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo risulta pertanto così composto: avv. **Giulio Marchesi** (Presidente); avv. **Marco Zambelli** (Vice Presidente); avv. **Paola Giammaria** (Segretario); avv. **Franco Uggetti** (Tesoriero); avv. **Giulio Chiesa**; avv. **Emanuela Curtò**; avv. **Enrico Cortesi**; avv. **Monica Di Nardo**; avv. **Alessandra Calegari**; avv. **Paolo Botteon**; avv. **Cristina Gardini**; avv. **Ennio Bucci**; avv. **Calogero Gibilaro**; avv. **Elena Gam-**

**birasio**; avv. **Anna Marinelli**; avv. **Cristina Maccari**; avv. **Eva Carminati**; avv. **Alessandra Toma**; avv. **Alessandro Pedone**; avv. **Maria Giovanna Cattaneo**; avv. **Laura Testa**.

Tra i nuovi Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo abbiamo, in particolare, il piacere di segnalarvi, quali iscritti nonché membri degli organi istituzionali di A.P.F. - A.N.F. Bergamo, i seguenti Colleghi e Colleghe:

- l'avv. **Franco Uggetti**, consigliere nazionale di A.P.F. - A.N.F. Bergamo, già componente del Consiglio dell'Ordine uscente e suo Tesoriere per il quadriennio 2023/2026;
- l'avv. **Ennio Bucci**, consigliere nazionale di A.P.F. - A.N.F. Bergamo e già componente del Consiglio dell'Ordine uscente;
- l'avv. **Eva Carminati**, consigliere nazionale di A.P.F. - A.N.F. Bergamo, portavoce della Sezione Giovani e componente del direttivo;
- l'avv. **Alessandra Toma**, componente del direttivo di A.P.F. - A.N.F. Bergamo;

- l'avv. **Emanuela Curtò**, associata A.P.F. - A.N.F. Bergamo e già componente del Consiglio dell'Ordine uscente.

In altre parole, A.P.F. può contare, anche per il quadriennio appena inaugurato, su preziose competenze, risultante da un proficuo mix di tre colleghi uscenti e riconfermati e due nuovi innesti. Quanto al Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo per il quadriennio 2023/2026, lo stesso risulta così composto: avv. **Federica Tucci** (Presidente); avv. **Barbara Carsana** (Segretario); avv. **Giulio Terzi**; avv. **Flaminio Maffettini**; avv. **Michele Agazzi**; avv. **Lili Carrara**; avv. **Alessia Pasinetti**; avv. **Giovanni Battista Mascheretti**; avv. **Patrizia Rota**.

L'Associazione Provinciale Forense coglie, quindi, l'occasione per rivolgere a tutti gli eletti il proprio augurio di buon lavoro e per ringraziare, ancora una volta, tutti gli elettori per il costante sostegno dimostrato ai suoi candidati.

# SUITE BERGAMASQUE

## OPUS 71

Claude **Debussy** - St. Germain-en-Lay - 10 gennaio 2023

---

### 1 • *Prelude*

L'accattonaggio una volta era vietato e punito. Ora non solo non lo è più, ma lo praticano tutti: dai privati (di ogni colore) ai soggetti diversamente qualificati. Quando si va in banca a prelevare denaro dal Bancomat appare una scritta che chiede se vuoi fare beneficenza, apri la televisione e appare un simpatico (?) imbonitore che ti chiede soldi per i più vari organismi dediti o alla ricerca o alla protezione degli opossum o alla cura di poveri umani con handicap vari. Esci la mattina a fare spesa e nei duecento metri fra la panetteria e il salumiere incontri due o tre questuanti che con la scusa di venderti l'ombrellino o il portafoglio, di cui non hai bisogno, ti ringraziano se gli lasci le poche monetine che ti rompono la fodera delle tasche. Senza contare i furboni che si avvicinano per chiederti un aiuto monetario onde superare problemi di appetito arretrato o di malattie in famiglia (con la variante di chi con tale pretesto vuole scappare il più o meno prezioso orologio che portano al polso i maschietti esibizionisti o la catenina che pende sul petto delle signore imprudenti). L'elenco dei questuanti è infinito ed è inutile cercare di ricordarli tutti. Quello che conta è non soddisfare le richieste. "Ah, ciao Mustafà, toh! vatti a prendere un caffè!".

### 2 • *Menuet*

Per qualcuno che avesse ancora dei dubbi sul pessimo funzionamento della giustizia italiana. Leggo la pillola redatta dall'avv. Dolci per la Newsletter del COA di Bergamo e trasecolo. Il tribunale di Vercelli nel luglio del 2021 non aveva riconosciuto le spese e l'indennità di trasferta ad un avvocato perché, lo sprovveduto, non aveva dimostrato di aver usato un proprio mezzo di trasporto per trasferirsi dalla sua sede (mi pare Torino) al suddetto tribunale. Ergo se si fosse servito di un'auto a noleggio o prestata da un amico non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso pur emergendo dagli atti di causa che in due occasioni aveva partecipato alle udienze personalmente o con un collega del suo studio. Nel luglio del 2022 la Suprema Corte ha sentenziato che il legale per ottenere indennità e rimborso non deve provare di aver usato un proprio mezzo di locomozione, ma basta che la trasferta emerga dagli atti del processo. E naturalmente ha rinviato la causa al Tribunale di Vercelli perché decida in conformità della sua corretta interpretazione della legge. Quindi fra un anno, forse, e dopo aver scomodato una quindicina fra giudici, cancellieri e avvocati si avrà finalmente giustizia. Giustizia su una questione che vale poche centinaia di euro, ma che ne è già costata allo Stato qualche decina di migliaia. E sapete chi era la controparte dell'avvocato? Il Ministero della Giustizia, che naturalmente si è opposto alla giusta pretesa del legale costituendosi con l'avvocatura dello Stato. E io pago....

### 3 • *Clair de lune*

Papa Ratzinger se ne è andato e il suo segretario ha cominciato subito a rendergli un cattivo servizio rivelando veri o presunti contrasti con Papa Bergoglio. I giornalisti 'esperti' di cose vaticane dicono che Papa Francesco abbia subito risposto a Papa Benedetto XVI nella sua omelia dell'Epifania. Speriamo che il botto e risposta finisca qui. Ma è una speranza senza speranza.

### 4 • *Passepied*

Non so se Nordio, che viene attaccato in tanti giornali per iniziative preannunciate da tempo, ma che avranno tempi lunghi e incerti per essere attuate (specie quelle che richiedono una modifica della Costituzione), sarà un buon ministro della giustizia. Ma sappiamo tutti che molti di quelli che lo hanno preceduto non lo sono stati. In una amministrazione dello Stato non dovrebbero accadere fenomeni come quello illustrato nel **Menuet**. Naturalmente non intervenendo sul caso specifico, ma impedendo che ne accadano altri simili.

# SUPER PARTES AMMINISTRATIVO

A CURA DI GIORGIO NESPOLI

## NON FERMARSI ALL'ALT DEI CARABINIERI ASSERENDO DI NON AVERE SENTITO LA SIRENA COSTITUISCE VALIDO MOTIVO PER DISPORRE LA REVISIONE DELLA PATENTE - NON NECESSARIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN VIRTÙ DELL'ESIGENZA CAUTELARE

Con uno degli ultimi provvedimenti pubblicati nel 2022 il T.A.R. di Brescia ha respinto il ricorso promosso da un motociclista che non solo aveva "aperto" troppo, ma neanche si era fermato al relativo segnale intimatogli delle Forze dell'Ordine, che si erano viste costrette a inseguirlo a sirena spiegata, giustificandosi poi nel non avere sentito nulla. In ragione dell'accaduto, oltre all'irrogazione della sanzione dell'eccesso di velocità, il medesimo era stato segnalato avanti la competente Motorizzazione affinché si procedesse nei suoi confronti ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada. Il motociclista era insorto contro il provvedimento, sia perché non era stato preceduto da una comunicazione di avvio del relativo procedimento sia per carenza dei presupposti di legge per disporsi la revisione a suo carico. Il Giudice Amministrativo bresciano ha respinto il ricorso, anche a causa dell'improbabile giustificazione addotta dal motociclista nell'immediatezza del fatto, rivelatasi un sostanziale "autogol" per lo stesso. Così, difatti, ha statuito la Prima Sezione: *"va esaminato anzitutto il primo motivo di ricorso, rubricato nell'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 l. 241/1990. 2.2. La censura è tuttavia infondata, giacché, vista la natura spiccatamente preventiva e cautelare del provvedimento di revisione della patente, l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento non era obbligatorio, almeno nella presente fattispecie, sussistendo specifiche ed evidenti ragioni di urgenza: è invero allarmante che il conducente di un veicolo a motore, non sia in grado di udire, o finga di non udire, per un notevole intervallo di tempo, il suono della sirena di un automezzo delle forze dell'ordine. 3.1. Il secondo motivo è rubricato ... nel punto in cui è stata ritenuta l'inedoneità alla guida... Invero, il provvedimento impugnato così descrive il comportamento di guida che ha fatto sorgere i dubbi sulla persistenza nel .... dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida: "... circolava ad alta velocità per circa 2.5 km creando pericolo per la circolazione e dichiarava di non aver udito il suono delle sirene del veicolo dei carabinieri che lo seguivano". 4.2. Ora, la condotta tenuta dal ricorrente è evidentemente ben più grave di quella costituita dal semplice superamento dei limiti di velocità, poiché a questo si aggiunge l'inosservanza dell'elementare dovere di fermarsi immediatamente di fronte ad un ordine dell'Autorità che disciplina e controlla la circolazione stradale: un comportamento che fa dubitare del rispetto delle norme fondamentali sulla circolazione e mette perciò in dubbio l'idoneità tecnica alla guida. Stante l'evidenza di tale conclusione, non vi era necessità di una particolare motivazione, e ciò tanto più se, come non sembra improbabile, il "non aver udito il suono delle sirene" è piuttosto dilleggio che giustificazione (tanto più che l'interessato, come ha dimostrato in causa, ha un senso dell'udito del tutto normale). 4.3. Tuttavia, e proprio per dare seguito alla pur improbabile spiegazione addotta dallo stesso ... e anche qui senza bisogno di particolari motivazioni, l'Amministrazione ha opportunamente disposto pure una verifica dei suoi requisiti psicofisici, così attuando pienamente la finalità cautelativa propria della revisione sotto entrambi i profili previsti, quello tecnico e quello fisico."* In ragione del riferimento e disatteso orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di necessarietà dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in tema di revisione della patente, il T.A.R. ha compensato le spese di giudizio.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. I, SENTENZA N. 1390 DEL 30.12.2022** - Presidente ed estensore dott. Angelo Gabbricci; Referendario dott. Luca Pavia, Primo Referendario dott.ssa. Elena Garbari.

## SULLE CARATTERISTICHE DI UNA STRADA DA CUI UN APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA DEVE DISTANZIARE ALMENO CINQUANTA METRI.

Sarà senz'altro capitato al lettore solito passeggiare tra i sentieri e i boschi delle nostre colline, soprattutto nella stagione autunnale da poco terminata, sentire delle schioppettate più o meno lontane e, di conseguenza, allarmarsi sulla propria sicurezza. Orbene, la Seconda Sezione del T.A.R. Brescia ha elaborato un concetto di "strada carrozzabile" piuttosto estensivo da cui un appostamento fisso di caccia (più sinteticamente e comunemente noto, tra i locali dediti all'arte venatoria in questione, come "tabiott") deve distare almeno 50 metri, ai sensi dell'art. 21 comma 1-e della l. 157/1992: *"...si deve intendere un percorso liberamente accessibile da parte della collettività, anche non asfaltato, purché utilizzabile con mezzi di trasporto privati. Non vi sono indicazioni normative che consentano di introdurre differenziazioni basate sulle dimensioni dei mezzi di trasporto, e quindi è carrozzabile anche una strada percorsa solo da motocicli o da biciclette, che in alcuni contesti sono dei perfetti sostituti delle automobili; l'unico criterio disponibile per distinguere le strade carrozzabili dagli altri percorsi è quello che emerge dalle eccezioni contenute nelle norme sopra citate, ossia il carattere generale o particolare dell'utilizzazione. Le strade agricole e quelle vicinali, infatti, anche se gravate da servitù pubbliche di transito, rimangono normalmente collegate all'attività agricola, o comunque alla funzione di evitare l'interclusione dei fondi agricoli. Il traffico è quindi circoscritto ad alcune tipologie di utilizzatori. Al contrario, le strade che possono essere percorse per finalità più ampie e non predefinite, e costituiscono dunque un'integrazione della rete viabilistica locale, ricadono per residualità nella definizione di strade carrozzabile"*. Nel caso deciso, del tutto peculiare, trattandosi di una revoca di un'autorizzazione rilasciata presso il Comune di Montisola che, come noto, nemmeno è caratterizzato da traffico veicolare, il ricorso del cacciatore titolare è stato rigettato poiché la strada in questione era stata considerata liberamente utilizzabile dalla generalità della cittadinanza, anche con la sola bicicletta, con conseguente sussistenza del rischio di verificazione dell'evento di danno a carico di terzi, che la norma cautelare considerata è chiamata ad impedire.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. II, SENTENZA N. 950 DEL 12.11.2021** - Presidente dott. Bernardo Massari, Consigliere ed estensore dott. Mauro Pedron, Consigliere dott.ssa Mara Bertagnoli.

# SUPER PARTES CIVILE

A CURA DI GIULIA MARTINI

**TRIBUNALE BERGAMO SEZ. II, 11/10/2022, N. 2217**

Giudice dott. Luca Fuzio

## FONDO PATRIMONIALE E AZIONE ESECUTIVA DEI CREDITORI

In tema di fondo patrimoniale, i beni confluiti nel suddetto fondo non possono in ogni caso essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi sia proprio quello di soddisfare i bisogni della famiglia. E i bisogni della famiglia vanno intesi in senso non restrittivo, quindi con riferimento non solo al minimo indispensabile per l'esistenza della famiglia ma anche alle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, e neppure meramente oggettivo, in quanto comprensivo anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. La rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede pertanto una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad esempio, la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.

**TRIBUNALE BERGAMO SEZ. IV, 14/09/2022, N.2001**

Giudice dott. Cesare Massetti

## RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA

Nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto in via presuntiva soltanto nei casi in cui il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato, durante la mora, superiore al saggio degli interessi legali, a prescindere dalla qualità soggettiva o dall'attività svolta dal creditore. In ogni caso, quest'ultimo, qualora domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, dovrà provare, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio. (Nella fattispecie, si è negato il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla base della mera presunzione dell'impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute).

**TRIBUNALE BERGAMO SEZ. II, 10/08/2022, N. 1892**

Giudice dott. Angela Randazzo

## REVOCATORIA E DATIO IN SOLUTUM

In tema di azione revocatoria, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum). In tal caso, quindi, si verifica una scelta volitiva,

da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto.

**TRIBUNALE BERGAMO SEZ. III, 14/07/2022, N. 1762**

Giudice dott. Tommaso Del Giudice

## IL MUTUANTE CHE CHIEDE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME DEVE PROVARE NON SOLO L'AVVENUTA CONSEGNA, MA ANCHE IL TITOLO DA CUI DERIVA L'OBLIGO DI RESTITUZIONE

La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorché, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

**TRIBUNALE BERGAMO, SEZIONE LAVORO,  
15/09/2022, N. 482**

Giudice dott. Raffaele Lapenta

## L'IMPUGNAZIONE DELL'ULTIMO CONTRATTO A TERMINE IN SOMMINISTRAZIONE NON SI ESTENDE AI CONTRATTI PRECEDENTI

In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure se tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore ai sessanta giorni richiesti per l'impugnativa del licenziamento dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966. Tale termine di decadenza decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita, in quanto il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte di tale tipologia di contratto non autorizza di per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento sul successivo rinnovo.

# SINTESI ATTIVITÀ APF

(MAGGIO 2022 - DICEMBRE 2022)

A cura di **Simona Mazzocchi**

<b>4 MAGGIO</b>	Corso (online) "Patrocinio a spese dello Stato" - in condivisione con il Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana e l'Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna.	<b>6 SETTEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.
<b>5 MAGGIO</b>	Evento formativo: Previdenza e Welfare. In collaborazione con Aiga Sezione di Bergamo.	<b>15 SETTEMBRE</b>	Evento formativo "Cassa Forense: Previdenza e Welfare".
<b>9 MAGGIO</b>	Riunione Consiglio Direttivo. Jurisprizzando: Retrodatazione e riscatto. Le opportunità di Cassa Forense.	<b>16 SETTEMBRE</b>	Evento formativo: Il diritto sportivo tra norme vigenti e riforma. In collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Bergamo, l'Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai ciclisti e l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.
<b>11 MAGGIO</b>	Evento formativo: La situazione ucraina e i rilevanti profili giuridici. Come possiamo dare il nostro aiuto?	<b>22 SETTEMBRE</b>	XXVII Festa d'Estate presso la Tenuta Casa Virginia di Villa d'Almè.
<b>12 MAGGIO</b>	Jurisprizzando: Pillole di deontologia. Corrispondenza tra colleghi e tentativo di conciliazione.	<b>23 SETTEMBRE</b>	Evento formativo: Previdenza e avvocatura.
<b>19 MAGGIO</b>	Riunione straordinaria Consiglio Direttivo. Assemblea ordinaria degli iscritti APF. Messa di Sant'Ivo (Chiesa delle Grazie a Bergamo).	<b>5 OTTOBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.
<b>21-22 MAGGIO</b>	Consiglio Nazionale ANF - Palermo.	<b>6-7-8 OTTOBRE</b>	XXXV Congresso Nazionale Forense - Lecce. Consiglio Nazionale Anf.
<b>26 MAGGIO</b>	Jurisprizzando: Assegno unico e universale. Facciamo il punto.	<b>11 OTTOBRE</b>	Evento formativo: La scrittura efficace prima e durante il processo di famiglia: tecniche e mapping.
<b>31 MAGGIO</b>	Riunione Consiglio Direttivo.	<b>19 OTTOBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo
<b>16 GIUGNO</b>	Riunione Consiglio Direttivo.	<b>27 OTTOBRE</b>	Corso (on-line) di preparazione Esame Avvocato 2022. Prima prova: orale rafforzato. Unitamente alla Scuola Forense del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana e all'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia.
<b>25 GIUGNO</b>	Pescara - Venticinquesimo ANF. Evento celebrativo in occasione del 25° anniversario della costituzione dell'Associazione.	<b>2 NOVEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.
<b>28 GIUGNO</b>	Riunione Consiglio Direttivo.	<b>10 NOVEMBRE</b>	Jurisprizzando: La riforma Cartabia del processo penale.
<b>30 GIUGNO</b>	Evento formativo - in collaborazione con la scuola di Inglese Giuridico Eflit: Cineforum. Diritto e Giustizia (X Edizione).	<b>16 NOVEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.
<b>1 LUGLIO</b>	Evento formativo - in collaborazione con la scuola di Inglese Giuridico Eflit: The American Way - Legal storytelling (V Edizione).	<b>21 NOVEMBRE</b>	Corso di formazione e aggiornamento per il custode giudiziario ed il delegato alla vendita di immobili.
<b>6 LUGLIO</b>	Jurisprizzando: I sistemi previdenziali. Retrodatazione e riscatto.	<b>24 NOVEMBRE</b>	Evento formativo: Il coordinatore genitoriale - Ruolo, deontologia e caratteristiche in evoluzione? - Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149.
<b>7 LUGLIO</b>	Evento formativo: Cassa Forense: Previdenza e welfar	<b>26-27 NOVEMBRE</b>	Consiglio Nazionale ANF - Verona.
<b>9-10 LUGLIO</b>	Consiglio Nazionale ANF - Roma.	<b>30 NOVEMBRE</b>	Jurisprizzando: I nuovi parametri forensi: le novità in vigore dal 23 ottobre.
<b>13 LUGLIO</b>	Riunione Consiglio Direttivo. Jurisprizzando: Pignoramento presso terzi. Le novità della riforma.	<b>1 DICEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.
<b>28 LUGLIO</b>	Riunione Consiglio Direttivo.	<b>13 DICEMBRE</b>	Jurisprizzando: Il rapporto Cassa sull'Avvocatura.
<b>4 AGOSTO</b>	Consiglio Nazionale ANF (in modalità telematica).	<b>16 DICEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.
<b>2-3 SETTEMBRE</b>	Consiglio Nazionale ANF - Roma.	<b>21 DICEMBRE</b>	Cena di Natale, presso Ristorante Borghetto di Bergamo.
		<b>22 DICEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo. Auguri di Natale ANF. (Riunione in modalità telematica).